ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL RUOLO NAZIONALE DEI PERITI ASSICURATIVI PER L'ACCERTAMENTO E LA STIMA DEI DANNI AI VEICOLI A MOTORE ED AI NATANTI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 990, DERIVANTI DALLA CIRCOLAZIONE, DAL FURTO E DALL'INCENDIO DEGLI STESSI

Art. 13

Sanzioni amministrative

Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto sia previsto dalla legge come reato e delle sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 5 milioni. Al procedimento per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della stessa legge e' il direttore dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo in cui e' stato commesso l'illecito amministrativo.

Versione in vigore dal 13 marzo 1992, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi
Estremi	Legge 17 febbraio 1992, n. 166
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-e-funzionamento-del-ruolo-nazionale-dei-periti/art-13-sanzioni-amministrative/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it